



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA DEL COMUNE DI MANTOVA PER ANNI DUE – CIG 7878466BCE

**Il Dirigente
Settore Polizia Locale
(Avv. Paolo Perantoni)**

SETTORE POLIZIA LOCALE
Viale Fiume 8/A - 46100 Mantova
T. +39 0376/338864-338843
segreteria.comando@comune.mantova.gov.it
segreteriapoliziale@pec.comune.mantova.it
www.comune.mantova.gov.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la manutenzione ordinaria, il pronto intervento ed il ripristino in seguito di guasto, compreso la fornitura di pezzi di ricambio dei seguenti impianti di proprietà del Comune di Mantova: n. 7 dissuasori mobili a scomparsa ubicati nel Centro Storico del Comune di Mantova, a chiusura dei varchi delle Aree Pedonali e delle Z.T.L., in Via Roma, Via Calvi, Via Verdi, Piazza Sordello, nel Quartiere Lunetta in Viale Valle d'Aosta e in Piazza Unione Europea.

Il presente appalto individua le prestazioni minime richieste per mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità degli stessi.

Con esso, l'Amministrazione affida all'Aggiudicatario la responsabilità e l'operatività delle azioni manutentive e di messa in sicurezza relativamente agli impianti oggetto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni del presente Capitolato, da intendersi come prestazioni inderogabili richieste. L'Aggiudicatario dovrà farsi carico e portare a soluzione tutti i problemi connessi alle esigenze di funzionamento e manutentive degli impianti, in modo che l'Amministrazione risulti sollevata da ogni incornbeza relativa.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione del contratto, presumibilmente dal 01/07/2019.

L'importo complessivo del servizio ammonta presuntivamente ad **€ 39.000,00 iva esclusa**.

Il servizio di cui sopra dovrà essere svolto nell'osservanza del presente capitolato e delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.

In considerazione della tipologia delle lavorazioni previste presso la sede del committente, non essendo emersi rischi da interferenza prevedibili con il personale dello stesso, non si prefigurano costi a ciò riconducibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI DISSUASORI MOBILI A SCOMPARSA

Tre dissuasori ubicati in Via Verdi, Piazza Sordello e nel Quartiere Lunetta in Viale Valle d'Aosta sono modello **PILOMAT 275/P- 600**, due dissuasori ubicati in Via Roma e in Via Calvi sono modello **PILOMAT 275/AL – 600** e i due dissuasori ubicati in Piazza Unione Europea, sempre nel Quartiere Lunetta, sono modello **FAAC J275/600 HA V2**.

I dissuasori sono in possesso delle seguenti omologazioni:

- 1) Decreto di omologazione rilasciato da parte del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 901 del 06/07/2006;
- 2) Decreto di omologazione rilasciato da parte del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 17298 del 21/02/2007.

Le caratteristiche degli impianti oggetto di appalto sono specificate negli Allegati al presente Capitolato.

Il sistema dei dissuasori mobili è costituito da:

- un software di gestione centralizzato per il controllo da remoto dei dissuasori denominato "Win Gaep" installato presso il Comando di Polizia Locale;
- da un impianto di controllo veicolare tramite lettura targhe composto da n. 5 telecamere, installate presso i soli dissuasori di via Roma, via Verdi, via Calvi e Piazza Sordello (Telecamere Dahua 2 MP per lettura targhe, obiettivo motorizzato 2,7 12 mm, complete di mensola da palo e alimentatore, e unità server presso il Comando di Polizia Locale completo di software per creazione e gestione anagrafica utenti);
- sistema di controllo tramite rete dati "IP CONTROLLER" costituito da Modulo IP 2 ingressi 2 uscite (1 relè + 1 O.C.) in contenitore tamperizzato, basato su tecnologia MARSSCLOUD per i dissuasori di Via verdi, Via Roma, Via Calvi e Piazza Sordello;
- da n. 7 dissuasori mobili a scomparsa a protezione dei varchi di accesso.

Ogni varco di accesso è costituito da:

- Centralina di controllo e movimentazione in ghisa con design atto ad integrarsi con l'arredo urbano presente;
- Lanterna semaforica di segnalazione transito posizionata su palo singolo o integrata nella centralina di controllo e movimentazione;
- Segnalatore acustico intermittente funzionante durante le operazioni di movimentazione del dissuasore;
- Segnaletica stradale di indicazione della presenza del dissuasore mobile;
- Ricevitore radio di comando con codifica non riproducibile per il comando di abbassamento del dissuasore con possibilità di eseguire l'esclusione di eventuali trasmettitori non più autorizzati;
- Trasmettitore radio di comando miniaturizzato a due canali con codifica non riproducibile, rilevatori induttivi a spira magnetica posizionati a monte ed a valle del varco per l'individuazione di automezzi al fine di impedire il sollevamento automatico in caso di presenza di automezzo nelle immediate vicinanze;
- Dispositivo automatico mancanza di energia elettrica che provveda all'abbassamento automatico del dissuasore in caso di mancanza di energia elettrica ed al rialzo al ripristino della stessa;
- Analizzatore acustico per abbassamento di emergenza che provveda all'automatico abbassamento del dissuasore automatico in caso di rilevazione acustica della presenza di autoveicolo con sirena azionata (mezzi di soccorso – polizia – vigili del fuoco ecc.);
- Programmatore orario settimanale per la gestione automatica in fasce orarie dell'abbassamento e sollevamento del dissuasore mobile.
- Dispositivo di movimentazione con attuatore a gas incorporato per il sollevamento automatico del dissuasore mobile – abbassamento mediante pressione da applicarsi alla sommità del dissuasore mobile;
- Pozzetto interrato e cassa di alloggiamento del dissuasore mobile in acciaio zincato o ghisa;
- Comando di sblocco azionabile mediante chiave con dispositivo che impedisca lo sviamento della chiave in presenza del dissuasore abbassato (ciò al fine di obbligare l'utente a rialzare il dissuasore mobile richiudendo il varco);
- Comando di sblocco con chiave in dotazione al Comando di Polizia Locale.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il piano di manutenzione dovrà contemplare tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva tali da garantire il mantenimento, nell'arco dei due anni, delle caratteristiche prestazionali e funzionali dei dissuasori mobili a scomparsa senza far decadere le omologazioni ministeriali.

Durante il periodo di assistenza e manutenzione la ditta aggiudicataria è tenuta a mantenere e, in caso di guasto, a riportare le apparecchiature in condizioni di regolare funzionamento.

Nel caso in cui il guasto si sia prodotto in condizioni di normale utilizzo, nessun onere potrà essere addebitato alla Stazione Appaltante, anche se per la riparazione del guasto si renda necessaria la sostituzione di qualche componente.

Il servizio di assistenza e manutenzione preventiva e correttiva descritto nel presente Capitolato non comporterà nessun altro onere nei confronti dell'Amministrazione durante tutto il periodo contrattuale e dovrà essere svolto nel rispetto delle norme di legge e a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica.

Sono da considerarsi elementi minimi inderogabili che il servizio dovrà possedere, pena la non idoneità della proposta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara o decadenza della relativa aggiudicazione, le caratteristiche di seguito riportate.

MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA

Sono richiesti almeno **n. 3 interventi all'anno** di manutenzione preventiva di tutti gli impianti:

- Pulizia del pozzetto con aspirazione dei materiali depositati
- Pulizia degli scarichi di drenaggio acqua posti sul fondo del pozzetto
- Pulizia e lubrificazione della guida centrale di scorrimento
- Verifica (ed eventuale sostituzione) delle guarnizioni di battuta inferiore
- Verifica ed eventuale sistemazione di eventuali perdite di olio del pistone

- Verifica generale di corretto serraggio della viteria del dissuasore
- Pulizia generale del cilindro movimentato ed eventuali ritocchi di verniciatura
- Verifica nella centrale oleodinamica, eventuale rabbocco del livello olio e verifica della taratura delle pressioni d'esercizio
- Verifica ed eventuale taratura della funzionalità del pressostato di sicurezza (40 Kg.)
- Eseguire la prova dell'interruttore magnetotermico differenziale posto a monte dell'impianto con apposito strumento (loop tester) sia per quanto riguarda l'isolamento che la continuità
- Eseguire la prova del valore (resistenza di terra) e della continuità di terra, con apposito strumento (loop tester).
- Riparazioni di guasti di lieve entità che dovessero emergere dai controlli
- Verifica di funzionamento lampeggiatore integrato nella testa del dissuasore
- Verifica di funzionamento della/e lanterne semaforiche
- Verifica di funzionamento delle spire induttive di sicurezza
- Verifica di corretto funzionamento della procedura di mancanza energia elettrica
- Verifica di funzionamento del ricevitore radio di comando
- Verifica di funzionamento dell'analizzatore acustico abbassamento emergenza
- Verifica di funzionamento dell'attivatore GSM di comando remoto
- Controllo visivo dell'apparecchiatura elettronica di gestione movimentazione (esempio: contatti relè "sfiammati" – morsetti ossidati – ecc.)
- Manutenzione del software di gestione del controllo da remoto dei dissuasori denominato "Win Gaep" installato presso il Comando di Polizia Locale;
- Manutenzione dell'impianto di controllo veicolare tramite lettura targhe.

MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva, su chiamata del Comando di Polizia Locale di Mantova è caratterizzata da interventi per riparazioni hardware o software e prevede l'intervento in loco di personale specializzato per riparazione e/o sostituzione di parti guaste in seguito al normale uso degli apparati.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è caratterizzata da interventi dovuti a guasti e/o malfunzionamenti derivanti da:

- danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
- danni conseguenti a scioperi, tumulti, manifestazioni, sabotaggio, atti vandalici;
- eventi atmosferici;
- danni derivati da incidenti stradali;
- danni causati da agenti chimici.

Le suddette ultime prestazioni saranno effettuate previa conferma dell'ordine effettuata dalla stazione appaltante sul preventivo prodotto dalla ditta aggiudicataria. Per tutte le attività sopra citate dopo ogni intervento effettuato deve essere rilasciato dall'Aggiudicatario un report relativo alle operazioni effettuate.

Per gli interventi di manutenzione e straordinaria, il Comando di Polizia Locale, potrà richiedere intervento ad horas con reperibilità nelle ore diurne e nei giorni feriali.

TEMPI DI INTERVENTO

Il Comune di Mantova ha diritto di avvalersi del servizio di manutenzione preventiva e correttiva nel periodo di validità del contratto, **dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, esclusi i giorni festivi**. Pertanto la ditta dovrà rendersi reperibile mediante recapito telefonico da comunicare alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale ed intervenire **entro e non oltre quattro ore dalla richiesta di intervento** del referente tecnico del Comune di Mantova.

E' a carico del Comune di Mantova l'onere di fornire la documentazione relativa ai dissuasori, al fine di consentire ai tecnici della ditta appaltatrice di intervenire su apparecchiature del Comune di

Mantova nel rispetto della normativa in materia di sicurezza prevista dal D. lgs. 81/2008.

Resta a carico della ditta aggiudicataria qualsiasi misura e mezzo tecnico necessario per svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza presso gli apparati in manutenzione (transenne, etc.).

La ditta aggiudicataria, durante l'espletamento del servizio di manutenzione, dovrà porre in essere, a proprio carico, ogni misura di sicurezza.

Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria rientrante in quelli indicati sarà ricompreso nel corrispettivo mensile, a prescindere dal tempo occorrente per il completamento della manutenzione.

ART. 5 – OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO

Le società concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona appositamente delegata, il sopralluogo presso i dissuasori mobili a scomparsa ed il sistema di gestione degli stessi in presenza di un Responsabile del Settore.

ART. 6 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016.

ART. 8 – RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dirigente del Settore Polizia Locale Avv. Paolo Perantoni.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Le fatture, intestate al Comune di Mantova – Settore Polizia Locale – Viale Fiume 8/A – 46100 Mantova, **dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo IPA G2RQ4R.**

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)

Sulle somme dovute sarà applicata come previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Maturate le condizioni contrattuali, Il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui al precedente paragrafo.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte a del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

L'importo della garanzia, nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori

economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e secondo lo schema approvato con D.M. d.M. 31/2018.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per l'eventuale applicazione di penali, come previsto al successivo art. 24. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 11- PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

Durante il periodo di assistenza e manutenzione nel caso di ritardo rispetto alla durata massima consentita dei tempi di ripristino di un guasto che provochi un malfunzionamento dei dissuasori l'Aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente Aggiudicatario una penale corrispondente ad € 250,00 per ogni ora di ritardo.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, spetta all'Amministrazione il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui all'art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato l'inadempimento. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa. L'impresa aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. In caso di R.T.I. verticale, fermo restando la responsabilità solidale del mandatario, le imprese mandanti risponderanno esclusivamente delle attività di propria spettanza.

ART. 12 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi cui espressamente si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Le subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016e smi e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni :

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore , al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contranti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari , così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 14 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lettera a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 15 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e smi, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106-comma1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , del D. Lgs. 50/2016 e smi, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1999, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e smi.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nei sessanta giorni successivi, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 17 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto , se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione .

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile e attivare a procedura di segnalazione all'Autorità di Vigilanza ANAC, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c) in caso di fallimento dell'impresa;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- e) in caso di cessione totale o parziale del contratto o del credito;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento nell'appalto.

- h) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- i) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- l) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- m) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- n) violazione degli obblighi derivanti dal codice comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review)

ART 19 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 –comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue :

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Amministrazione comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso della Ditta aggiudicataria all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, il servizio in garanzia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e del relativo importo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 21 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 22 - CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili

e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Mantova.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti.

ART. 26 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla D.Lgs. 159/2011. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.

ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO – SCHEDE TECNICHE DISSUASORI